



L'analisi dei legali minorili sulle prassi giudiziarie evidenzia l'eterogeneità degli strumenti legislativi

DI ELENA PASQUINI

Prassi giudiziarie sotto la lente d'ingrandimento dell'Unione nazionale camere minorili. L'analisi degli avvocati minorili pone in risalto l'eterogeneità dell'utilizzo degli strumenti offerti dalla legislazione

sul campo, spiegabile in parte attraverso «l'applicazione del principio della discrezionalità e del libero convincimento del giudice - si legge nel comunicato stampa dell'Uncm - dall'altro lato l'eterogeneità accende una "spia" allarmante che dà contezza circa l'inadeguatezza e la disorganicità della normativa». Nota dolente a cui se ne affianca, fin da subito, una positiva: la diffusione delle prassi virtuose.

L'obiettivo della ricerca, che ha coinvolto sia i tribunali ordinari sia i tribunali per i minorenni, è quello di «concentrare l'attenzione sulle diverse problematiche che affliggono la giustizia nel settore minorile e di famiglia, individuando soluzioni che valorizzino l'esperienza maturata in concreto dagli avvocati e che tengano conto anche della eterogeneità delle prassi rilevate sul campo», ha spiegato l'avvocato Luca Muglia, presidente dell'Unio-

ne nazionale camere minorili.

Il focus sul civile: l'ascolto del minore - La rilevazione, osserva l'avvocato Grazia Cesaro, relattrice dei dati per il settore civile, è stata svolta inviando ai referenti di 29 tribunali per i minorenni un formulario a risposta chiusa relativo all'ascolto dei minorenni nelle procedure di separazione dei genitori di figli naturali. Le risposte pervenute da 20 istituti non hanno evidenziato differenze significative tra le varie aree geografiche d'Italia, pur dovendo sottolineare la tipicità dell'istituto sotto indagine.

L'ascolto del minore ha un dato costante nella maggiore frequenza di audizioni degli ultradodicesenni sia nei procedimenti *de potestate* (ex articolo 330 del Cc) sia nelle procedure contenziose inerenti la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (ex articoli 169 e 250 del codice civile).

Come previsto dalla normativa, il minore che abbia già compiuto i 12 anni è ascoltato "sempre" nelle procedure di adottabilità nella quasi totalità dei tribunali che hanno aderito all'indagine (17 su 20) mentre il dato si ferma a "qualche volta" per gli infradodicesenni (11 su 20 tribunali per i minorenni).

Per i figli dei genitori coniugati che si separano o divorziano, la rilevazione è stata svolta

inviando ai referenti di 35 tribunali ordinari un formulario a risposta chiusa relativo all'ascolto dei minorenni nelle predette procedure giudiziarie. Le risposte pervenute da 26 tribunali ordinari hanno evidenziato l'esistenza di prassi fortemente eterogenee.

Quasi mai i figli minori sono chiamati in causa se mamma e papà si separano o divorziano in modo consensuale, neanche se sono "grandicelli": solo cinque tribunali ordinari hanno dichiarato infatti di ascoltarli "qualche volta". I giudici predispongono l'audizione in 25 tribunali su 26 qualora il procedimento sia contenzioso, soprattutto di fronte a ragazzi ultradodicesenni, con una tendenziale conformità rispetto alle indicazioni del Legislatore che «ex articolo 155-*sexies* c.c. prevede l'audizione del minore che abbia compiuto gli anni dodici, ed eventualmente anche di età inferiore laddove capace di discernimento».

I minori infradodicesenni sono ascoltati su istanza di parte, anche se in questo caso il campione delle risposte si riduce a 10 tribunali mentre per i più grandi esiste un minimo scarto rispetto alla decisione di ascoltarli sia a istanza di parte sia d'ufficio (rispettivamente 12/25 e 11/25). Per lo più è il giudice togato insieme a un giudice onorario ad ascoltare il minore, sia esso maggiore o mi-



nore dei 12 anni, con un "pari merito" per l'ascolto del solo giudice togato per i più grandi e del solo giudice onorario per i più piccini. L'indagine dell'Uncm si è soffermata anche sulle modalità d'ascolto che in genere è disposto al mattino (in 14 tribunali su 26 per i piccini e in 13/26 per gli ultradodicienni) e in maniera disgiunta in caso di fratelli.

Quanto detto viene riportato pressoché sempre in un processo verbale e, se ritenuto necessario, in registrazioni audio e video ma raramente questo avviene per le procedure di competenza dei tribunali per i minorenni. L'indagine evidenzia che non vi è un limite al di sotto del quale non si procede all'ascolto in alcune realtà mentre, laddove sia previsto, si aggira intorno agli 8/10 anni. Prassi molto più eterogenea per i tribunali dei minorenni: in 12 su 20 esiste una soglia di età minima che, però, si suddivide equamente in tre fasce (4/5 anni, 6/7 anni o 8/9 anni).

Le prassi nel penale - Un questionario a risposta aperta e intervista diretta di tribunali ordinari o minorili, se non risposte fondate sulle esperienze professionali personali di avvocati appartenenti alle diverse aree geografiche: questo il metodo utilizzato per rilevare le prassi esistenti in Italia per l'applicazione di alcuni istituti del processo penale minorile. Il campione, rilevante sul fronte delle Autorità giudiziarie minorili (65%), si restringe per quanto riguarda le Autorità giudiziarie ordinarie per attestar-

Il format si mette in gioco

I punto di partenza: qualsiasi norma per avere attuazione deve essere espressione di un precetto che il destinatario riconosce come proprio.

L'obiettivo: offrire alle nuove generazioni la possibilità di conoscere le ragioni profonde dei doveri e dei diritti nell'ottica dell'educazione alla legalità e alla convivenza civile.

Il mezzo: un progetto pilota con le scuole che coinvolga attivamente docenti, avvocati, magistrati e studenti e che si declini in aree specifiche a seconda della fascia d'età di riferimento.

Gli strumenti: un metodo di partecipazione interattiva attraverso la messa in scena di un processo vero e proprio, con gli studenti impegnati nel ricoprire i diversi attori del procedimento e nell'elaborare tesi difensive e accusatorie per stimolare, guidandolo, lo spirito critico di ciascun ragazzo dopo averlo informato della normativa.

"Sei Stato tu?" chiede il format scuola dell'Uncm (Educazione alla legalità tra mente e cuore), partito come esperienza a livello locale delle Camere minorili Picena, d'Abruzzo e Cosenza. I risultati del progetto di collaborazione avvocati e scuola sono incoraggianti, al punto che si sta tentando di replicarlo in tutta Italia con il supporto dei ministeri della Giustizia e del Miur. L'esperienza pratica ha sottolineato l'importanza del ruolo rivestito dalla scuola nella conoscenza e comprensione della cultura della legalità e dell'acquisizione di responsabilità nelle proprie scelte. Il fenomeno, complesso, va però gestito con un sistema a rete, con il coinvolgimento di «tutte le agenzie formative in cui si sviluppa la personalità del minore», si legge nelle linee guida del settore psico-sociale Uncm presentate nel congresso di Firenze. Ecco quindi l'idea di costituire un gruppo multidisciplinare (avvocati, magistrati, psicologi ed educatori) che in sinergia con il mondo universitario e con il settore formazione dell'Uncm, di cui fanno parte Katia Di Cagno e Olga Anastasi, si attiverà per attuare le attività formative in piena autonomia e ricorrendo, dove possibile, a protocolli d'intesa con i ministeri e i dipartimenti competenti.

Fonte: Uncm - Criteri generali - Indagine 2012

si a valori di molto inferiori al 50%, con carenze di dati concentrate su Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Per aumentare la scientificità dei dati la stessa Uncm auspica una raccolta di informazioni ulteriori per verificare la congruità dei dati raccolti con le prassi delle zone poco coperte dal sondaggio attuale. Soprattutto perché uno sguardo d'insieme dei dati raccolti traccia una storia eterogenea dell'applicazione pratica della normativa: alle buone pratiche rintracciate dall'Unione nazionale delle camere minorili, la relatrice dei dati per il settore penale, l'av-

vocato Tiziana Petrachi, affianca la rilevazione per cui «una formazione specialistica permanente debba essere richiesta a tutti coloro che si occupano di vicende penali legate al minore».

Tutelare il minore non solo nel processo ma anche dal processo è quanto viene chiesto dall'Uncm che, per questo, ha proposto anche alcune modifiche al codice deontologico forense, tra le quali l'obbligo per l'avvocato dell'indagato di avvalersi dell'ausilio di un esperto in materia di psicologia infantile nell'ipotesi di investigazioni difensive, allorquando debba procedere alla ricezione delle dichiarazioni di un mino-



Una fotografia della mediazione penale

Mediazione penale minorile	Trova applicazione soprattutto nei tribunali minorili del meridione
Tipologia di reati	Riconducibili a conflitti in ambito amicale, scolastico o di vicinato
Fase del procedimento	Soprattutto nel corso delle indagini preliminari o immediatamente dopo l'udienza preliminare
Soggetto promotore	Pubblico ministero o ufficio servizio sociale per i minorenni
Tipologia di conflitti riconducibili al reato	Reati contro il patrimonio o lesioni personali

Fonte: Uncm - Indagine 2012

re, vittima o testimone di reato.

Mediazione penale minorile -

L'applicazione di questo istituto risulta disomogenea lungo lo stivale. I dati raccolti sottolineano infatti come sia una procedura applicata prevalentemente presso i tribunali per i minorenni del meridione (con Taranto come eccezione) mentre è "snobbata" nei tribunali minorili del centro Italia come Firenze, L'Aquila, Perugia o del nord (Emilia Romagna, Venezia). Si ricorre a questo istituto per illeciti in ambito amicale, scolastico o di vicinato che si sostanziano in reati contro il patrimonio o in lesioni personali e, comunque, quando sia ben determinabile la persona offesa e, oggettivamente, la natura del reato sia compatibile con la mediazione. È il pubblico ministero minorile o l'ufficio servizi sociali per i minorenni a sollecitare l'avvio di un percorso di mediazione, solitamente durante le indagini preliminari o subito dopo l'udienza preliminare. Solo il tribunale per i minorenni di Palermo ha segnalato casi di avvio della procedura di media-

zione in fase dibattimentale e/o di esecuzione della pena.

Pronuncia di irrilevanza del fatto -

Resta pressoché inapplicato il giudizio direttissimo nei tribunali per i minorenni interpellati dall'Uncm; più frequente il ricorso al giudizio immediato con l'eccezione degli uffici giudiziari minorili di Bari, Foggia, Taranto e Venezia. Ne consegue che l'irrilevanza del fatto venga per lo più pronunciata durante le indagini preliminari o all'esito dell'udienza preliminare, salvo che per il Tm di Roma in rapporto al quale si segnalano casi di pronunce anche in dibattimento. Rarissimi gli appelli proposti avverso la sentenza di irrilevanza del fatto, casi segnalati da Avellino, Catanzaro, Locri, Perugia e Taranto.

Messa alla prova - Basta la consapevolezza dell'imputato minorenni di aver violato l'ordine sociale per essere ammesso all'istituto della messa alla prova. Poco manca all'ammissione di colpevolezza, però, tanto più che «l'espressa ammissione dell'addebito conte-

stato» è indicata come elemento essenziale nelle risposte arrivate da alcuni tribunali (Avellino, Bari, Catania, Foggia, Perugia, Taranto, Venezia). Prediletta come compiti della Map sono i progetti in attività di volontariato o socialmente utili, ma non mancano casi in cui si dispone l'impegno scolastico o lavorativo a cui, in alcune ipotesi di reato, si affiancano trattamenti e controlli presso il Sert o altri servizi specialistici come indicato dai Tm di Firenze, Lecce, Milano e Venezia.

L'accesso alla messa alla prova non è mai precluso nel caso in cui si ricorra al giudizio immediato, prassi rivelatasi abbastanza frequente e diffusa, tranne che nelle sedi di Bari, Foggia, Taranto e Venezia.

Il caso "minori stranieri" -

Di fatto un trattamento processuale differenziato: per i minori stranieri i "problemi" iniziano dall'accertamento della personalità, possibile solo se stabilmente residenti in Italia, accolti in strutture di tipo comunitario o sottoposti a misure cautelari che restringono la libertà personale. Le differenze si ampliano proprio quando si parla di misure cautelari che diventano le più restrittive applicabili, restringendosi al collocamento in comunità o all'interno di un istituto penale minorile. "Fuori gioco" la messa alla prova. L'eccezione è possibile qualora la residenza nel nostro Paese sia stabile o sia stato previsto un collocamento di tipo comunitario: in queste condizioni la Map è addirittura frequente nelle risposte provenienti da Bari, Catania,



Il campione con i dati per riti, organi e procedimenti

	Civile	Penale
Tribunali per i minorenni	20/29 = 69% del totale (Bologna, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia; Ancora, Firenze, L'Aquila, Perugia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Palermo, Potenza, Salerno, Taranto)	16/29 = 65% del totale (Bari, Bologna, Catania, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Lecce, Milano, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Venezia)
Tribunali ordinari	26/35 = 74% del totale (Aosta, Biella, Bologna, Cuneo, Genova, Milano, Padova, Torino, Trieste, Verona, Ascoli Piceno, Firenze, L'Aquila, Perugia, Pescara, Teramo, Catania, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Nocera Inferiore, Palermo, Potenza, Salerno, Taranto, Vibo Valentia)	>50%

Processo penale				
Istituto	Applicazione	Reati di riferimento	Momento del processo in cui si utilizza	Iniziativa
Mediazione	Si applica soprattutto presso i Tm del sud.	Conflitti in ambito amicale, scolastico o di vicinato che danno luogo a reati contro il patrimonio o lesioni personali	Indagini preliminari o dopo l'udienza preliminare	Pubblico ministero minorile o ufficio servizio sociale per i minorenni (Ussm)
Messa alla prova	In tutti i tribunali per i minorenni il minore non deve espressamente ammettere la propria colpevolezza			

Tribunale ordinario	
Ascolto del minore	Risposta prevalente
nei procedimenti di separazione/divorzio consensuale	Mai (21/26)
Nelle separazioni/divorzi contenziosi	Qualche volta <input type="checkbox"/> 13/26 per gli infradodicenni <input type="checkbox"/> 16/26 per gli ultradodicenni
Audizione disposta	
Nei procedimenti di separazione/divorzio consensuale	D'ufficio (3/5)
Nelle separazioni/divorzi contenziosi	Su istanza di parte <input type="checkbox"/> 9/16 per gli infradodicenni <input type="checkbox"/> 1212/25 per gli ultradodicenni

Fonte: Uncm - Indagine 2012



Prevenzione sul fenomeno dei "minori di mafia"

Un fenomeno spesso sottovalutato, quello dei cosiddetti minori di mafia. Ragazzi che per la giovane età sono spesso non imputabili e che vengono utilizzati dai clan per commettere reati di ogni tipo. A questi "bambini invisibili" e al legame tra minori e criminalità organizzata, con un focus su 'ndrangheta e cosa nostra, è stato dedicato un terzo Convegno dall'Unione Nazionale Camere Minorili (<http://www.camereminorili.it>). Dopo le iniziative di Bari e Cosenza degli anni scorsi, a organizzare il Convegno Nazionale questa volta è stata la Camera Minorile "L'Aquilone" di Locri, con il patrocinio della Regione Calabria e della Scuola Superiore dell'Avvocatura. Magistrati, avvocati, psicologi, educatori e sociologi, che gravitano intorno al mondo della giustizia minorile, si sono interrogati sulla "cultura" che permette la sopravvivenza del fenomeno, spaziando dalle proposte di riforma della normativa all'analisi del fenomeno mafioso. Secondo l'avvocato Luca Muglia, presidente dell'Unione Nazionale Camere Minorili, necessita una «strategia di rete in grado di garantire nuove occasioni educative e di scalzare il "familismo mafioso" quale metodo di costruzione e di reclutamento delle mafie. Occorre consentire ai giovani dei territori a rischio di "svincolarsi" dalle mafie e di avviare un percorso concreto che gli consenta di costruire l'identità personale e di affermare la propria individualità, sottraendoli a un futuro apparentemente segnato».

■ *Convegno nazionale "Minori e criminalità organizzata: dalla ndrangheta a cosa nostra" - Anno 2012 - Le relazioni sono disponibili sul sito www.diritto24.ilsole24ore.com*

Emilia-Romagna, Foggia, Lecce, Locri, Perugia, Roma, Taranto e Venezia.

Rappresentanza, assistenza e difesa del minore offeso - È l'avvocato a rappresentare il minore. L'indagine dell'Uncm ha appurato che raramente a rappresentare, assistere e difendere il minore quale persona offesa è un assistente sociale o un membro dei servizi sociali territoriali o ministeriali.

I dati scoprono anche angoli oscuri nell'audizione del minore come parte offesa: se generalmente vengono applicate le Linee guida del Cismai e i protocolli metodologici della Carta di Noto ag-

giornata nel 2011, a Milano, Palermo e Perugia l'applicazione è solo parziale o rimessa alla formazione del magistrato e del perito, come accade a Bari e Foggia.

Caso particolare è quello nel quale viene nominato un curatore speciale per il minore. Dalle risposte risulta che ciò avviene quasi esclusivamente quando il processo riguarda ipotesi di reati maturati in ambito familiare o reati sessuali. Salvo alcuni casi isolati - denunciati dai tribunali di Cosenza, Lecce, Locri, Milano, Padova, Palermo, Taranto e Torino - difficilmente il curatore speciale esercita il diritto di querela, tenendo bassa la frequenza dell'azione civile nel processo penale.

Incidente probatorio e audizione protetta - Il caso in cui sia necessario assumere la testimonianza di una persona offesa minorenni risulta essere ristretto alle ipotesi di reato sessuale o a sfondo sessuale. Solo tre i tribunali che segnalano di ricorrere all'incidente probatorio anche nel caso di maltrattamenti in famiglia: Lecce, Nocera Inferiore e Taranto.

Per rispettare la particolare sensibilità del bambino, di regola l'incidente probatorio si svolge presso strutture specializzate e attrezzate all'ascolto del minore, salvo il caso in cui non esistano strutture simili e sia necessario ricorrere a stanze del tribunale o alle caserme dei Carabinieri.

Prassi virtuose per l'audizione protetta che registra l'ausilio di un esperto in psicologia infantile nella maggior parte dei casi segnalati in cui l'iniziativa sia stata del pubblico ministero.

Con un però: qualora i reati siano stati commessi in concorso da maggiorenni e minorenni a danno di una persona minore d'età, le due autorità giudiziarie rispettivamente competenti si muovono in autonomia duplicando, di fatto, gli ascolti.

Rarissimi i casi di coordinamento portati all'attenzione dell'Uncm: si preferisce l'acquisizione degli atti delle dichiarazioni se una delle due autorità giudiziarie ha proceduto in fase di indagini preliminari all'ascolto del minore persona offesa, se ritenute complete. ■